



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 1316 DEL 30/06/2023

OGGETTO: Nota prot. gen. n. 9349 del 14.04.2023 relativa al servizio di somministrazione del personale a tempo determinato di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2022 - determinazione n. 824 del 28.04.2023 di indizione procedura aperta per affidamento somministrazione lavoro tramite agenzia interinale – autotutela amministrativa decisoria - convalida atti.

CIG: Z283BADD90

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- a seguito della carenza oramai divenuta drammatica di risorse umane (nel 2022 si sono toccati i livelli più bassi di carenza di personale con sole n. 70 unità) a seguito dei numerosi pensionamenti e dimissioni volontarie di dipendenti che hanno deciso di accettare incarichi in altri enti, in attesa della conclusione delle procedure concorsuali e di mobilità attivate sulla base della programmazione del fabbisogno 2021/2023 in corso di espletamento, si è reso necessario ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo, tramite agenzia interinale, per n. 5 unità di cui n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici cat. D1, n. 1 Istruttore Economico-Finanziario cat. C1 e n. 2 Istruttori Amministrativi cat. C1, al fine di far fronte alle esigenze del Settore Amministrativo-Finanziario – Servizio Gestione Economico-Stipendiale del Personale e del Servizio Gestione Giuridica del Personale, oltre che ai Servizi Tecnici – Viabilità e Edilizia Scolastica;
- con determina n. 1550 del 04.08.2022 si è proceduto ad affidare il servizio di somministrazione del personale a tempo determinato per n. 5 unità (n. 2 unità ex categoria D – n. 3 unità ex categoria C), per il periodo 16.08.2023 – 16.04.2023, con orario lavorativo previsto di n. 36 ore settimanali per ciascun lavoratore;
- il servizio di somministrazione ha avuto alcune discontinuità dovute a dimissioni volontarie di lavoratori che hanno determinato la possibilità di fruire del servizio, con un minor numero di personale ed a parità di spesa, per un periodo maggiore rispetto a quello preventivato;
- con nota prot. gen. n. 9349 del 14.04.2023 si chiedeva alla società ADECCO ITALIA S.p.A. la proroga tecnica del servizio fino al 30.04.2023 - per n. 3 unità, di cui n. 1 unità categoria D, n. 1 unità di categoria C full-time e n. 1 unità di categoria C part-time 50% - in attesa del termine delle procedure in corso di espletamento per l'anno 2023 (DP 302/2022) per il nuovo affidamento del servizio, entro il limite della residua disponibilità dell'importo complessivo dell'affidamento di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2022, determinata dalla cessazione anticipata dell'unità di categoria D e dalla

trasformazione a part-time 50% dell'orario di lavoro di n. 1 unità di categoria C;

- pertanto alla data del 30.04.2023 si è esaurito il budget di spesa di cui al CIG n. 93518720EA relativo alla determinazione di affidamento n. 1550 del 04.08.2022;
- con determinazione n. 824 del 28.04.2023 è stata indetta procedura aperta per affidamento somministrazione lavoro tramite agenzia interinale;
- con la stessa determina si dava atto di “affidare in proroga tecnica” il servizio per il periodo di maggio e giugno 2023 ed in attesa del termine delle operazioni di affidamento della gara;

Tenuto conto che:

- per quanto sopra esposto si comprende che, nell'ambito del procedimento amministrativo di affidamento diretto della fornitura in oggetto e di cui alla nota prot. gen. n. 9349 del 14.04.2023 (sulla determinazione n. 1550 del 04.08.2022) e di cui alla determinazione n. 824 del 28.04.2023, lo scrivente servizio ha, in entrambi i casi, erroneamente utilizzato il termine di proroga tecnica in quanto:
 - **nel primo caso (nota prot. 9349 del 14.04.2023 relativa alla prima determinazione n. 1550 del 04.08.2022)** si è trattato di estensione temporale del precedente contratto e degli effetti della determinazione **n. 1550 del 04.08.2022** dovuta ad una rimodulazione del numero di persone impiegato che ha consentito, nell'ambito della stessa somma contrattuale e quindi senza alcun incremento di spesa, di fruire del servizio fino al 30.04.2023;
 - **nel secondo caso (determina n. 824 del 28.04.2023)** si è trattato di un rinnovo contrattuale nelle more della definizione della procedura di gara indetta con la determinazione n. 824 del 28.04.2023, ed in deroga alla rotazione per motivi di urgenza oltre che di opportunità, considerata la delicata quanto complessa natura del contratto di somministrazione lavoro che vede impegnate persone fisiche all'interno di uffici e servizi, che sono state formate per attendere a determinate competenze nel minor tempo possibile e nel modo più efficace ed efficiente, di tal che perdere la formazione effettuata, in attesa comunque di effettuare una gara di affidamento definitivo, avrebbe determinato un danno non bilanciato rispetto all'interesse sotteso alla rotazione; appare inoltre palese il contenuto del dispositivo di cui alla determina n. 824 del 28.04.2023 in quanto non poteva trattarsi di proroga tecnica del contratto bensì di rinnovo in deroga alla rotazione in attesa dell'espletamento della nuova gara di appalto;

Ricordato come

- Il potere di riesaminare gli atti amministrativi da parte della Pubblica Amministrazione è l'autotutela amministrativa decisoria quale possibilità che la Pubblica Amministrazione adotti provvedimenti amministrativi al fine di risolvere conflitti attuali o potenziali derivanti da propri provvedimenti.
- Il principio di conservazione dell'atto amministrativo è di matrice civilistica e si estende anche al diritto amministrativo, esprimendo la preferenza accordata dall'ordinamento, tra le varie opzioni ermeneutiche e pratiche possibili, all'opzione per la quale l'atto produca effetti giuridici piuttosto che non produrne alcuno.
- L'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, nell'ambito del principio di autotutela decisoria prevede la convalida stabilendo che essa possa sempre essere adottata in alternativa all'annullamento dell'atto allorché sussista un interesse alla conservazione dell'atto ed entro un termine ragionevole.

- la convalida è l'atto con il quale la Pubblica Amministrazione può, in autotutela, **sanare eventuali vizi** relativi ad un precedente **atto amministrativo**.

Tenuto conto altresì che il comma 2 dell'art. 21-octies Legge 241/90 prevede che *“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato...”*;

Ritenuto:

- doversi convalidare in autotutela la procedura attivata con nota prot. gen. n. 9349 del 14.04.2023 (sulla determinazione n. 1550 del 04.08.2022) dando atto che trattavasi di **estensione temporale del contratto** dal 16.04.2023 al 30.04.2023, senza alcun incremento di spesa rispetto all'affidamento di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2022, CIG N. 93518720EA;
- doversi convalidare in autotutela la determina n. 824 del 28.04.2023 con cui è stata disposta non una proroga tecnica ma un **rinnovo** dell'affidamento di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2023 nelle more della definizione della procedura di gara di affidamento del servizio di somministrazione lavoro;
- di dare atto che sulla procedura di rinnovo dell'affidamento a favore dell'agenzia interinale, pari ad euro 30.306,03, di cui € 636,81 per IVA al 22% sui costi di agenzia, è stato acquisito nuovo CIG N. Z283BADD90;
- di dare atto che la scadenza del rinnovo di cui alla determinazione n. 824 del 28.04.2023 è previsto per il 30.06.2023;

Visti e richiamati:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che, all'art. 1, comma 775, prevede che “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito **al 30 aprile 2023**”.
- il decreto del 19.04.2023, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26.04.2023, con il quale il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023, previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze acquisita nella stessa seduta, differisce il termine per la deliberazione del del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali **al 31 maggio 2023**;
- il decreto del 30.05.2023, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31.05.2023, con il quale il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del del 30 maggio 2023, previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, differisce il termine per la deliberazione del del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali **al 31 luglio 2023**;

- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”*;
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: *“nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - 1) *tassativamente regolate dalla legge;*
 - 2) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - 3) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”*;

Verificato che, in ordine al dettato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è soggetta a frazionamento in dodicesimi;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 16 del 13.09.2022: *“Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”*;
- n. 17 del 13.09.2022: *“Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”*;
- n. 18 del 13.09.2022 *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”*;

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- n. 165 del 01.07.2021 con la quale è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale;
- n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n.165/2021, con una riassegnazione/redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;

- n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in attuazione di quanto contenuto del DUP 2022/2024 approvato con DCP n. 17 del 13.09.2022 ed in accoglimento delle proposte presentate dai dei dirigenti dell'Ente, sono state apportate modifiche ed integrazioni dell'attuale macro-struttura e micro-struttura dell'Ente;

Richiamate pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023”;
- n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO Semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il TRIENNIO 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2023/2025 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

Richiamati i Decreti Presidenziali:

- n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;
- il Decreto Presidenziale n.129 del 29.11.2022 con la dott.ssa Maria Luisa Dovetto viene nominata quale Segretario Generale titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano (BN), classe 1°;
- n. 23 del 07.02.2023 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente responsabile ad interim del Servizio Gestione Giuridica del Personale della Provincia di Benevento, con decorrenza dalla succitata nomina;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- L'art. 21 nonies della L. n. 241/1990

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa è parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI CONVALIDARE** in autotutela la procedura attivata con nota prot. gen. n. 9349 del 14.04.2023 (sulla determinazione n. 1550 del 04.08.2022) dando atto che trattavasi di **estensione temporale del contratto** dal 16.04.2023 al 30.04.2023, senza alcun incremento di spesa rispetto all'affidamento di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2022, CIG N. 93518720EA.
2. **DI CONVALIDARE** in autotutela la determina n. 824 del 28.04.2023 con cui è stato disposta non una proroga tecnica ma un **rinnovo** dell'affidamento di cui alla determinazione n. 1550 del 04.08.2023 nelle more della definizione della procedura di gara di affidamento del servizio di somministrazione lavoro.
3. **DI DARE ATTO** che sulla procedura di rinnovo dell'affidamento a favore dell'agenzia interinale, pari ad euro 30.306,03, di cui € 636,81 per IVA al 22% sui costi di agenzia, è stato acquisito nuovo CIG N. Z283BADD90.
4. **DI DARE ATTO PURE CHE** la scadenza del rinnovo di cui alla determinazione n. 824 del 28.04.2023 è previsto per il 30.06.2023.
5. **DI DARE ATTO INOLTRE CHE:**
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
6. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

ADEMPIMENTI DEL Gestione Giuridica del Personale

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)